



Partizioni vetrate resistenti al fuoco: marcatura CE o certificazione del professionista?

■ Giampaolo Panza

L'abstract

Nell'articolo si esaminano le ricadute del decreto Ministero dell'Interno 16 febbraio 2007, recante disposizioni per la classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione, nel caso in cui sia previsto l'impiego di tramezzature interne, totalmente o parzialmente vetrate, non portanti, resistenti al fuoco. La circolare 91/1961 non si applica più all'impiego delle partizioni interne resistenti al fuoco completamente o parzialmente vetrate e qualora i prodotti non siano marcati CE, devono essere certificati da un professionista abilitato, e devono ricadere nel campo di applicazione diretta dei risultati di prova, oppure deve esistere un fascicolo tecnico che contenga parere positivo del laboratorio di prova che ha emesso il rapporto di classificazione esteso.

Il decreto Ministero dell'Interno 16 febbraio 2007, recante disposizioni per la classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione stabilisce che:

- i rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della Circolare MI.SA. n. 91/1961 cessano di essere validi, secondo una scaletta temporale funzione della data di emissione del rapporto stesso, ai fini della commercializzazione dei prodotti oggetto delle prove
- tenuto conto dei termini di pubblicazione del decreto, dal 25 settembre 2012 - salvo nei casi di progetti già precedente-

mente approvati e comunque con le previste limitazioni all'immissione sul mercato dei prodotti - non è più consentito l'impiego di prodotti con caratteristiche di resistenza al fuoco determinate sulla base della predetta circolare n. 91/1961

- nella realizzazione di opere o elementi costruttivi ove sia richiesta una classificazione di resistenza al fuoco siano utilizzati prodotti muniti di marcatura CE
- qualora, in assenza delle necessarie specificazioni tecniche, la marcatura CE non sia ancora applicabile, sia consentito l'impiego di prodotti per i quali la classe di resistenza al fuoco venga attestata da certificazione redatta da professionista in conformità al decreto Ministero dell'Interno 4 maggio 1998
- la certificazione della classe di resistenza al fuoco redatta dal professionista può essere determinata in base a:
 - prove
 - calcoli
 - confronti con tabelle.

Analizziamo ora le ricadute dei citati disposti nel caso sia previsto l'impiego di una specifica tipologia di prodotto: le tramezzature (o pareti) interne, totalmente o parzialmente vetrare, non portanti, resistenti al fuoco.

A queste ci si riferirà nell'articolo usando il termine di "partizioni resistenti al fuoco", derivato dalla terminologia della normazione europea.

Nel seguito utilizzeremo ripetutamente alcuni acronimi correntemente impiegati nella terminologia di normazione europea, riportati, ordinati ed esplicitati, nella *Figura 1*.

La prima alternativa: marcatura CE

La marcatura CE di un prodotto è possibile quando esista una norma armonizzata ("Product Standard") che consente la completa valutazione delle prestazioni di tutte le caratteristiche essenziali del prodotto.

Ove tale norma non esista, né esista un mandato della Commissione europea al CEN per la sua definizione, la marcatura CE di quel prodotto è possibile solo quando questo sia conforme ad una "Valutazione Tecnica Europea" (ETA).

L'ETA, quindi, rappresenta l'unica procedura alternativa possibile per poter apporre la marcatura CE su un prodotto, quando non esiste la specifica norma di prodotto. Per le partizioni resistenti al fuoco, non sussistendo le condizioni di esistenza di una norma armonizzata o di un mandato, la marcatura CE è possibile solo in base ad un ETA.

Le basi concettuali di un ETA

Con la definitiva sostituzione, dal 1° luglio 2013, della direttiva CPD da parte del regolamento CPR, vengono modificati alcuni aspetti degli ETA.

Anche se queste modifiche non hanno pratica rilevanza sui prodotti oggetto di ETA già emessi, è opportuno riassumere qui i concetti fondamentali sottostanti l'istituto dell'ETA.

L'ETA è un documento emesso da un Organismo membro dell'EOTA, notificato da uno Stato membro dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, che fornisce informazioni sulla valutazione delle prestazioni di un prodotto da costruzione, in particolare su:

- i dati riepilogativi generali del produttore e del prodotto-tipo

Giampaolo Panza (www.studioigp.it), ingegnere meccanico, professionista, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Piacenza e, dal 1985, negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi della Legge 818/1984.

Membro di UNI, partecipa da oltre 25 anni ai lavori di normazione italiana di porte e finestre, resistenti al fuoco e non, e da oltre 15 anni anche ai lavori dei corrispondenti gruppi normatori europei del CEN.

Svolge la sua attività in prevalenza come consulente per l'aggiornamento tecnico-normativo per l'industria manifatturiera dei citati prodotti, e per l'adeguamento degli stessi alle normative europee.

Membro di Consigli Direttivi di associazioni di categoria sia professionali che industriali, ne ha assunto, nel corso degli anni, incarichi di responsabilità.

Figura 1 - Tabella acronimi usati in Europa

acronimo	significato nell'attuale CPR	significato nella precedente CPD
AB	---	Approval Body (Ente di valutazione)
AoC	--	Attestation of Conformity (Attestazione della conformità)
AVCP	Assessment and Verification of Constancy of Performance (Valutazione e verifica della costanza della prestazione)	---
BTE	---	Benestare Tecnico Europeo (European Technical Approval)
CPD	---	Construction Product Directive 89/106/EEC (Direttiva Prodotti da Costruzione)
CPR	Construction Product Regulation EU/305/2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione)	---
CUAP	---	Common Understanding of Assessment Procedure (Procedura condivisa di valutazione)
DIRAP	Direct Application of Results (Applicazione diretta dei risultati)	
DoP	Declaration of Performance (Dichiarazione della prestazione)	---
DoC	---	Declaration of Conformity (Dichiarazione di conformità)
EAD	---	European Assessment Document (Documento di valutazione europeo)
EEA	Economic European Area (Spazio Economico Europeo)	
EOTA	European Organization for Technical Assessment	European Organization for Technical Approvals
ETA	European Technical Assessment (Valutazione Tecnica Europea - VTE)	European Technical Approval (Benestare Tecnico Europeo - BTE)
ETAG	--	ETA Guideline (Linea-guida per il rilascio di ETA)
EXAP	Extended Application of results (Applicazione estesa dei risultati)	
hEN	harmonized EN (norma EN armonizzata)	
MRA	Mutual Recognition Agreement (Accordo di Mutuo Riconoscimento)	
TAB	Technical Assessment Body Organismo di valutazione tecnica	---
VTE	Valutazione Tecnica Europea (European Technical Assessment)	---

Acronimi correntemente utilizzati nella terminologia di normazione europea



- la descrizione del prodotto e del suo impiego previsto
- le prestazioni del prodotto ed i riferimenti ai metodi utilizzati per la loro valutazione
- il sistema di valutazione e di verifica della costanza delle prestazioni (AVCP)
- gli elementi necessari per l'attuazione dell'AVCP.

Sotto la direttiva CPD, un ETA veniva rilasciato da un Approval Body (AB) sulla base di una guida (ETAG), relativa ad una determinata famiglia di prodotti, emessa dall' EOTA a seguito di un mandato a questa conferito dalla Commissione europea.

Lo scopo della guida era quello di stabilire come l' Approval Body avrebbe dovuto valutare l'idoneità all'impiego ed i requisiti del prodotto (o della famiglia di prodotti).

In alcuni casi un ETA poteva essere rilasciato anche sulla base di una procedura (CUAP) concordata fra gli Organismi membri EOTA. Sotto il regolamento CPR, un ETA viene rilasciato da un Technical Assessment Body (TAB) sulla base di un documento di valutazione (EAD) che ha sostanzialmente gli stessi scopi di una guida ETAG, tenendo presente che il regolamento CPR fissa ora la sua attenzione sulla dichiarazione di prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali, oggetto di valutazione. Gli EAD costituiranno un nuovo tipo di specifiche tecniche armonizzate.

L'importante novità introdotta consiste nel

fatto che se il prodotto per il quale viene richiesto un ETA non è ancora coperto da un EAD già pubblicato, il produttore che richiede l'ETA sarà coinvolto nel processo di elaborazione dell' EAD poiché il TAB nella definizione del programma di lavoro da discutere in ambito EOTA, dovrà tener conto degli accordi stipulati con il produttore richiedente.

Per le partizioni resistenti al fuoco, esistendo la guida ETAG 003 "Internal Partition Kits for Use as non-Loadbearing Walls" ("Kit per partizioni interne non portanti"), è stata possibile l'emissione di ETA fino al 30 giugno 2013; dal 1° luglio 2013, sarà possibile l'emissione di ETA quando tale guida assumerà lo status di EAD.

Si osservi che il prodotto "partizione" che può essere oggetto di ETA secondo la citata guida deve essere tale da potersi considerare un "kit", il quale deve riconoscersi, più che in una semplice e sintetica definizione, in una serie di condizioni che sarebbe dispersivo analizzare qui in dettaglio.

In linea di massima, un "kit" può essere considerato tale quando è costituito da almeno due distinti componenti che devono poter essere acquistati con un'unica transazione commerciale con un solo fornitore, e deve avere caratteristiche tali da consentire all'opera di costruzione nella quale viene incorporato di soddisfare i requisiti di base della CPR (o, secondo CPD, i requisiti essenziali).

La validità di un ETA

Un ETA è valido in tutti i Paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e nei Paesi firmatari di un Accordo di Mutuo Riconoscimento (MRA) con l'Unione Europea (quindi, anche in Svizzera).

Gli ETA rilasciati sotto la direttiva CPD hanno validità di 5 anni, possono essere rinnovati alla scadenza, e mantengono la loro validità anche sotto il regolamento CPR fino alla loro scadenza. Gli ETA rilasciati sotto il regolamento CPR hanno validità indefinita (ciò non significa che abbiano validità infinita, ma solo fino a quando non cambino i presupposti sotto i quali sono stati emessi).

Le dichiarazioni relative al prodotto

La dichiarazione di conformità a firma del fabbricante, prevista dalla direttiva CPD, cede il passo, anche per gli ETA rilasciati prima del 1° luglio 2013, alla Dichiarazione di Prestazione (DOP) prevista dal sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP). E' da notare che il regolamento CPR pone particolare enfasi al fatto che la marcatura CE si applica solo ai prodotti oggetto di una DOP, ed è ad essa conseguente.

È opportuno qui ricordare la differenza fra un prodotto marcato CE ed un prodotto semplicemente provato per la resistenza al fuoco, ancorché con una norma EN: il primo è stato valutato secondo una specifica tecnica (norma o EAD) armonizzata, per tutte le caratteristiche essenziali che lo rendono idoneo all'impiego previsto come risulterà dalla DOP, il secondo è stato valutato con una norma di prova, per una sola caratteristica essenziale (la resistenza al fuoco). Inoltre, il prodotto marcato CE gode di estensioni più ampie in virtù delle regole di applicazione estesa dei risultati di prova (EXAP), mentre il secondo è limitato alle sole regole di applicazione diretta dei risultati di prova (DIRAP). Da notare, in proposito, che le estensioni

possibili risulteranno dalla DOP del produttore: un ETA rimane infatti, comunque, un documento riassuntivo, mentre le estensioni possibili risultano da un rapporto di EXAP che, prendendo in esame tutte le prove effettuate su molteplici prototipi, applicando le regole di EXAP, specifica tutte le estensioni ammesse e che, per ragioni di sintesi, potrebbe non essere integralmente riportato nel documento di ETA.

Nel caso delle partizioni resistenti al fuoco vetrate, le regole di EXAP sono specificate nella norma EN 15254-4.

La seconda alternativa: certificazione del professionista


Secondo quanto prevede il decreto, la classe di resistenza al fuoco può essere determinata in base a tre alternative:

Prove - Le prove di resistenza al fuoco devono essere condotte, per la definizione delle condizioni di esposizione, per l'individuazione dei criteri prestazionali, per il rispetto delle procedure di classificazione, secondo quanto previsto dalla norma europea EN 13501 nelle sue varie parti, dalla EN 1363, parte 1 e 2, dalle norme di prova specifiche per ciascun prodotto (per le partizioni resistenti al fuoco, la EN 1364-1). In caso di impiego di prodotti che presentino variazioni rispetto al prototipo provato, non previste nel campo di applicazione diretta del risultato di prova, occorre predisporre un fascicolo tecnico a supporto delle giustificazioni per l'estensione del risultato di prova, contenente il parere tecnico positivo del laboratorio che ha rilasciato il rapporto di classificazione del prototipo sottoposto a prova.

Calcoli - Questa possibilità si riferisce alla progettazione di elementi costruttivi portanti resistenti al fuoco, e pertanto non si applica ai prodotti in argomento.

Confronti con tabelle - Questa possibilità non si riferisce ai prodotti in argomento e

Figura 2 - Percorso di valutazione



Il diagramma di flusso schematizza il percorso per valutare l'idoneità all'impiego di una partizione vetrata, o parzialmente vetrata, resistente al fuoco.

pertanto non è ad essi applicabile. La certificazione della classe di resistenza al fuoco da parte del professionista può essere effettuata quindi solo secondo l'alternativa delle prove le quali, però, devono essere state effettuate su prototipi identici alla partizione da realizzare nell'opera, o tali da poterla comprendere nel campo delle applicazioni dirette, non essendo data, al professionista, la facoltà di certificare la classe di resistenza al fuoco applicando criteri di EXAP.

Le conclusioni

Per l'impiego di partizioni interne resistenti al fuoco, completamente o parzialmente vetrate:

- non è più possibile utilizzare prodotti provati con la Circolare n. 91/1961
- i prodotti devono essere marcati CE

oppure:

- i prodotti devono essere certificati, ai fini della classe di resistenza al fuoco, da professionista abilitato ai sensi del D.M. 04/05/1998
- i prodotti che possono essere certificati dal professionista possono essere solo quelli che ricadono nel campo di applicazione diretta dei risultati di prova o quelli per i quali esiste un fascicolo tecnico con il parere positivo del laboratorio di prova che ha emesso il rapporto di classificazione estese.